



Decreto del Direttore amministrativo nr. 12 del 17/02/2023

Proponente: *Daniela Masini*

Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *D.ssa Daniela Masini*

Estensore: D.ssa Daniela Masini

Struttura stabile di supporto ai RUP (art. 31, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016): Settore Provveditorato

Oggetto: *Avvio indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi alla fornitura di gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di due anni.*

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Relazione tecnico illustrativa del gruppo di lavoro	sì	digitale
atti per indagine di mercato	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Dato atto che il Settore Provveditorato svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Premesso che:

- con il decreto del Direttore generale n. 87 del 24.05.2021 è stato aggiudicato alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l., con sede legale in Via San Maurilio 13, 20123 Milano (MI), P.I. 10803700151, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs 50/2016, l’accordo quadro per la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno come previsto negli atti di gara;
- in data 08.07.2021 è stato stipulato il contratto di appalto con decorrenza dal 01.07.2021 per la durata di un anno;
- con decreto del Direttore generale n. 64 del 21.04.2022 è stato affidato alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l. , mediante rinnovo ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., dell’accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di un anno dal 01.07.2022 al 30.06.2023 (come prevsto negli atti di gara);

Ricordato che con il decreto del Direttore Amministrativo n. 1 del 09.01.2023 è stato nominato il gruppo di lavoro, ai sensi del punto 3.1 della P.G. SG 10 “Approvvigionamento e valutazione dei fornitori”, Rev. 8 del 01.04.2021, per la predisposizione degli atti necessari all’espletamento della procedura di gara per l’appalto della fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, come di seguito costituito:

- Dott.ssa Daniela Masini – Responsabile del Settore Provveditorato
- Dr. Fabio Cioni – Responsabile del Settore Laboratorio Area Vasta Centro
- Dott.ssa Katia Prandi, assegnata al Settore Provveditorato

Dato atto che il gruppo di lavoro ha elaborato la relazione tecnico illustrativa (allegato "1") nella quale sono indicati, l’importo stimato, la durata, i criteri di selezione dell’offerta, i requisiti di partecipazione, il quadro economico dell’intervento di acquisto, la tipologia di contratto e la tipologia di procedura di gara, i livelli prestazioni riportati nel capitolato allegato e tutti gli elementi necessari alla predisposizione degli atti della procedura di affidamento;

Visto il D.P.C.M. 11 luglio 2018 e verificato che la fornitura di cui trattasi non rientra nelle categorie merceologiche per cui ricorre l'obbligo normativo di aderire a contratti di soggetti aggregatori;

Rilevato che non risulta attiva alcuna convenzione o contratto di soggetti aggregatori che possano soddisfare l'esigenza di acquisto;

Dato atto, quindi, che ARPAT deve svolgere un'autonoma procedura per l'acquisizione della fornitura di gas elio;

Visto l'art.1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché l'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, che prevede, per gli affidamenti di importo superiore a euro 139.000,00, esclusa IVA ed inferiore alla soglia europea (euro 214.000,00 esclusa IVA) di svolgere la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, disposizioni valide per le procedure indette entro il 30.06.2023;

Dato atto che ARPAT non dispone di un "elenco di fornitori" a cui attingere per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per cui l'individuazione dei soggetti da invitare, avverrà nella massima trasparenza, mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul profilo committente dell'Agenzia;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad avviare l'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.07.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi alla fornitura di gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di due anni;

Ritenuto di approvare i seguenti atti, allegato "2":

- avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento
- capitolato speciale di appalto
- form per la manifestazione di interesse

Ritenuto di pubblicare l'avviso di indagine di mercato sul profilo committente di ARPAT ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e di stabilire il termine di 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, per il ricevimento delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici del mercato;

Tenuto conto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" con particolare riferimento al paragrafo 5 (procedura negoziata per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria);

Considerato che successivamente al ricevimento delle manifestazioni di interesse sulla piattaforma telematica START da parte degli operatori economici, si procederà all'indizione della procedura negoziata ed all'approvazione degli atti di gara;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'affidamento di cui trattasi, è la D.ssa Daniela Masini, Responsabile del Settore Provveditorato, come già individuato nel già citato decreto del Direttore Amministrativo n. 1/2023;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di avviare un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi alla fornitura di gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di due anni;
2. di approvare i seguenti atti (allegato "2"):
 - avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento
 - capitolato speciale di appalto
 - form per la manifestazione di interesse
3. di pubblicare l'avviso di indagine di mercato sul profilo committente di ARPAT ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e di stabilire il termine di 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, per il ricevimento delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici del mercato;
4. di dare atto che successivamente al ricevimento delle manifestazioni di interesse sulla piattaforma telematica START da parte degli operatori economici, si procederà all'indizione della procedura negoziata ed all'approvazione degli atti di gara;
5. di quantificare il quadro economico presunto dell'accordo quadro di cui trattasi in complessivi euro 245.745,00 suddiviso come segue:
 - euro 175.000,00 esclusa IVA, importo a base di appalto per la durata di due anni;
 - euro 23.000,00, esclusa IVA, per revisione prezzi (Clausola di revisione dei corrispettivi relativi al servizio di manutenzione, art. 29 del DL 4/2022 "Sostegni-ter" - convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25) modifiche ex art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016);
 - euro 225,00, contributo di gara ANAC a carico di ARPAT;
 - euro 3.960,00 fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 2% sul valore dell'accordo quadro;
 - euro 43.560,00 per IVA 22%
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'affidamento di cui trattasi, è la D.ssa Daniela Masini, Responsabile del Settore Provveditorato, come già individuato nel già citato decreto del Direttore Amministrativo n. 1/2023;

7. di dare atto, altresì, atto che il Settore Provveditorato è la struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;
8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di disporre, in tempi brevi, dell'elenco degli operatori economici, e di indire quanto prima la procedura di affidamento di cui trattasi.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 15/02/2023
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 16/02/2023
- Daniela Masini , il proponente in data 16/02/2023
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 17/02/2023
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 17/02/2023

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.

Oggetto: PROGETTAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS ELIO PER I LABORATORI DI ARPAT.

Il gruppo di lavoro, nominato con Decreto del Direttore Amministrativo n. 1 del 9.1.2023 per la progettazione dell'intervento di acquisto di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT ha elaborato i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione dell'offerta e gli elementi contrattuali di seguito indicati.

1. Tipologia di contratto

Considerato che la situazione di incertezza del prezzo di mercato del gas elio, a causa della scarsità del gas a livello mondiale, non consente alle aziende del settore di impegnarsi con un'offerta economica pluriennale, si è ritenuto opportuno procedere con un affidamento limitato a due anni, nella forma dell'accordo quadro come di seguito indicato ed a prevede modalità di revisione del prezzo in corso di contratto.

L'accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (senza ulteriore confronto).

2. Oggetto, luogo di esecuzione delle prestazioni, durata del contratto

La procedura di gara è finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di due anni, da utilizzare mediante appalti attuativi per le necessità dei Settori Laboratorio di Area Vasta di ARPAT.

La tipologia di procedura di gara da espletare è la “**procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando**” disciplinata dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021 (per gli appalti da euro 139.000,00 alla soglia europea euro 214.000,00).

In sostanza l'iter da seguire sarà il seguente:

- decreto di avvio dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici

- da invitare alla procedura negoziata con approvazione del capitolato e dell'avviso da pubblicare;
- pubblicazione sul profilo committente di ARPAT dell'avviso e ricevimento delle manifestazioni di interesse;
 - decreto di indizione della procedura negoziata ed approvazione della lettera di invito e della modulistica prevista
 - invito degli operatori economici a partecipare alla procedura telematica sulla piattaforma Start
 - nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine
 - sedute di gara per la valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione.

CPV:24111300-8

Le sedi di ARPAT interessate all'espletamento delle attività di appalto sono le seguenti:

Sedi Arpat	Frequenza di consegna del gas dalla richiesta di fabbisogno
1. Area Vasta Centro – SETTORE LABORATORIO – sede di Firenze, Via Ponte alle Mosse n. 217 – 50144 Firenze	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).
2. Area Vasta Costa – SETTORE LABORATORIO – sede di Livorno, Via Giovanni Marradi 114.	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).
3. Area Vasta sud – SETTORE LABORATORIO – sede di Siena, Loc. Ruffolo – 53100 Siena	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).

L'accordo quadro avrà una durata di due anni, ma cesserà comunque la propria efficacia, anche prima della scadenza, all'esaurimento del suo valore massimo (euro 198.000,00, oltre IVA).

3. Valore dell'accordo quadro e quadro economico

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell'accordo quadro è di euro 198.000,00, oltre IVA di cui:

- euro 175.000,00 a base di appalto (pari a 5000 metri cubi – importo a base di appalto euro 35,00 al metro cubo, esclusa IVA);
- revisione prezzi ISTAT per massimo euro 5.000,00;
- revisione prezzi straordinaria dovuta a eventi imprevedibili euro 18.000,00).

Considerata la tendenza della variazione in aumento dei prezzi del gas sul mercato mondiale è stata prevista una revisione dei prezzi (prezzo al metro cubo) di carattere straordinario (modifica ex art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) non superiore al 20% del prezzo offerto. Tale

previsione di revisione dei prezzi si aggiunge a quella ordinaria relativa alla variazione ISTAT come meglio indicato nel Capitolato. L'adeguamento "straordinario" del prezzo unitario del gas elio a metro cubo offerto in gara potrà avvenire su richiesta dell'aggiudicatario e a seguito di istruttoria nella quale dovrà essere comprovata da parte di quest'ultimo, mediante presentazione di idonea documentazione. L'adeguamento del prezzo dovrà non essere superiore al 20% del prezzo iniziale offerto (prezzo a metro cubo). L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del "minor prezzo" rispetto al prezzo a metro cubo del gas elio a base di appalto (euro 35, esclusa IVA) moltiplicato il numero dei metri cubi stimati in 5.000,00, quindi a euro 175.000,00 per la durata di due anni. Il prezzo a metro cubo, a base di appalto, è stato determinato in euro 35,00, IVA esclusa, in considerazione del prezzo attualmente praticato e tenuto conto che nella precedente procedura di gara il prezzo a base di appalto era stato previsto in euro 32,00, oltre IVA, al metro cubo. Il valore dell'accordo quadro è stato determinato tenendo conto del dato risultante dalla contabilità degli ultimi due anni, in base al quale ad oggi il costo per la fornitura di gas ammonta a circa 154.000,00, compresa IVA. Il valore biennale indicato in euro 175.000,00 (con una previsione di aumento dei costi per il prossimo biennio di circa euro 21.000,00) tiene conto del fatto che la contrazione della spesa/consumi di gas elio nel biennio precedente, rispetto alle previsioni iniziali, sia dovuto alla ridotta attività laboratoristica dovuta al periodo interessato dalla pandemia.

L'accordo quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura mediante appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata dello stesso e comunque fino all'esaurimento del valore massimo previsto.

Con la stipula dell'accordo quadro, gli operatori economici individuati si impegnano a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di importo contrattuale, pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

In sede di gara sarà richiesto ai concorrenti di indicare il prezzo a metro cubo del gas elio, non superiore a euro 35/metro cubo a base di appalto, lo stesso dovrà essere moltiplicato per le quantità previste (stimate in 5000 metri cubi); il totale dell'offerta dovrà risultare non superiore al valore dell'accordo quadro. L'offerta in gara consentirà tramite la comparazione economica di individuare l'aggiudicatario con il criterio del "minor prezzo" confrontato con l'importo a base di appalto di euro 175.000,00, oltre IVA.

Il quadro economico ammonta a euro 245.745,00, come di seguito dettagliato

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO PER 2 ANNI (*)	VARIANTI ART. 106 d.IGS. N. 50/2016 REVISIONE PREZZI(*)	COSTI SICUREZZA DA DUVRI	Contributo ANAC	Fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 2% sul valore dell'accordo quadro euro	Iva 22%	Totale quadro economico

				198.000,00		
175.000,00	23.000,00	0	Euro 225,00	3.960,00	43.560,00	245745,00

4. Variazioni contrattuali (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

I quantitativi dei gas indicati e il numero delle strutture ARPAT potranno variare in più o in meno, in relazione all'effettivo bisogno di ARPAT ed alle proprie esigenze organizzative.

Le quantità dei gas sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dalle strutture ARPAT, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore o all'utilizzo di nuovi metodi di analisi o nuova strumentazione.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le eventuali modifiche contrattuali sono previste come segue:

- 1) Variazione del prezzo del gas elio in aumento massimo del 20%: **euro 18.000,00**, oltre IVA. (relativo alla seconda annualità)
- 2) Variazioni ISTAT del prezzo del gas euro 5.000,00

Le modalità di variazioni dei prezzi sopraindicate sono tra loro alternative.

5. Suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 50/2016

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 la suddivisione in lotti, non si ritiene sostenibile sotto il profilo economico, in quanto la fornitura ha ad oggetto una sola tipologia di prodotto; anche la suddivisione in lotti territoriali della fornitura non si ritiene funzionale sotto il profilo organizzativo, in quanto non garantirebbe omogeneità della prestazione dal punto di vista gestionale.

6. Requisiti di partecipazione

Requisiti di ordine generale:

a) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e dalla stipula dei contratti pubblici;

Requisiti di ordine professionale:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti di capacità tecnica/professionale

a) **Aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio, almeno una fornitura di gas tecnici per un importo di almeno euro 50.000,00, esclusa IVA.** Per ultimo triennio si intende il

periodo antecedente la data di scadenza del bando. La fornitura può essere stata resa a un solo committente pubblico o privato e gli importi possono essere cumulati.

7. Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, per le seguenti considerazioni:

- le caratteristiche e i livelli prestazionali, ritenute confacenti alle esigenze di ARPAT sono descritte in modo dettagliato nel CSA;
- il costo della manodopera stimato nell'appalto di fornitura di cui trattasi, relativamente al servizio di allacciamento bombole e trasporto, risulta inferiore al 50% dell'importo. Per il calcolo abbiamo ipotizzato che mediamente in un anno siano necessarie 25 consegne di gas elio che complessivamente per tutte le sedi interessate ammonta a 75/anno. Per ogni consegna (comprensiva del tempo di trasporto e di esecuzione delle attività di allacciamento e altre previste nel CSA) si stimano necessarie almeno 4 ore (con intervento di un solo operatore), per cui il totale del monte orario della manodopera assomma a n. 300 ore/anno e quindi 600 ore, per il biennio. Da indagine svolta il contratto applicato è quello relativo al Settore Chimico/farmaceutico. Nelle tabelle ministeriali il settore Chimico non è previsto, per cui si prende a riferimento il contratto CCNL applicato al settore Metalmeccanico del giugno 2022 (tabella di cui al Decreto n. 37 del 23.8.2022) da cui risulta che il costo orario medio del livello operaio D1 (livello retributivo più basso) è pari a euro 19,40. Il costo della manodopera vien così stimato in **euro 11.640,00**.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

.....omissis "b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera (I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto)".

8. Sopralluogo

Il sopralluogo presso le sedi non si ritiene indispensabile per la predisposizione dell'offerta da parte dei concorrenti, tenuto conto della tipologia di servizio/fornitura richiesto.

9. DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ricorrono i presupposti per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

10. Elementi contrattuali

Per gli aspetti contrattuali si rinvia al capitolato speciale di appalto allegato.

6.2.2023

Il Gruppo di lavoro:

Daniela Masini

Katia Prandi

Fabio Cioni

Elenco allegati:

1. avviso indagine mercato
2. capitolato speciale d'appalto e allegato A
3. scheda dettaglio offerta economica

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 (CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI ATTUATIVI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS ELIO PER LE STRUTTURE LABORATORISTICHE DI ARPAT , PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI.

CIG.(ACCORDO QUADRO)...

INDICE

DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEGLI APPALTI ATTUATIVI BASATI SUGLI ACCORDI QUADRO

ART. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI APPALTI ATTUATIVI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 5 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 6 - DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO

ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

ART. 8 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

ART. 9 - PREZZI

ART. 10 - CONTROLLO DELLE FORNITURE E PENALITA'

ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 13 - CESSIONE O SUBAPPALTO

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 17 - PERIODO DI PROVA

ART. 18 - RECESSO

Art. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 20 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 21 - DUVRI

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

ART. 23 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

ART. 24 - FORO COMPETENTE

ART. 25 - NORME DI RINVIO

DEFINIZIONI:

RUP (Responsabile Unico del procedimento)

DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto)

SAA (Struttura Amministrativa di Ara Vasta)

AV (Aree Vaste)

ART. 1 OGGETTO E IMPORTO

Il presente Capitolato speciale disciplina l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da concludersi con un solo operatore economico, per l'affidamento mediante successivi appalti attuativi della fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata massima di due anni.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell'accordo quadro (comprensivo delle modifiche contrattuali) ammonta a **€ 198.000,00**, IVA esclusa (costi della sicurezza da DU-VRI zero euro).

L'accordo quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura oggetto mediante appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata dello stesso e comunque fino all'esaurimento del valore massimo previsto.

Con la stipula dell'accordo quadro, gli operatori economici individuati si impegnano a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di importo contrattuale, pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI ATTUATIVI

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la fornitura dei prodotti **aventi i requisiti tecnici indicati nell'allegato "A" al presente CSA** assicurando la puntuale consegna dei medesimi.

Nel sopra citato allegato sono altresì riportate le misure di capacità dei contenitori del gas.

La fornitura è comprensiva dei seguenti ulteriori servizi accessori con onere a carico dell'aggiudicatario:

- trasporto e consegna del gas in contenitori idonei e conformi alla normativa vigente;
- allacciamento del medesimo alle rampe da eseguire a regola d'arte (compresi cambio garanzia, verifica fughe e controllo rampe e serpentine di collegamento ed eventuale loro sostituzione in caso di anomalie di funzionamento, eventuale fornitura di appositi riduttori conformi alla UNI 4409);
- ritiro dei vuoti.

Il contenitore di gas si intende fornito dall'aggiudicatario a titolo di comodato d'uso gratuito.

Il gas dovrà essere fornito in bombole aventi l'ogiva del colore distintivo del gas, la punzonatura e la stampigliatura prevista dalla vigente normativa.

E' obbligo dell'aggiudicatario provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un congruo numero di serpentine al fine di ridurre il rischio di incompleto utilizzo del gas e interruzione dell'erogazione.

Tutte le attività pertinenti all'uso, trasporto e stoccaggio gas tecnici dovranno essere rese conformi alle modalità di cui alle norme tecniche europee e nazionali comprese la UNI EN 1089-3 e il Manuale Unichim 192-1.

Il gas elio dovrà essere corredato al momento della consegna dalla scheda di sicurezza.

I direttori dell'esecuzione del contratto o i loro assistenti, ove nominati, procederanno a verificare ciascun intervento di consegna e allacciamento delle bombole o pacchi di gas alle rampe e a verificare il buon fine delle operazioni di sostituzione ed allacciamento delle bombole/pacchi, attestando che i medesimi vengano lasciati in erogazione o comunque pronti per l'uso.

Ogni eventuale anomalia sarà riportata per iscritto e sottoscritta dal DEC o suo assistente.

Il Direttore dell'esecuzione **attesterà la conformità della fornitura**. Solo quando sia stata effettuata tale verifica di regolarità potrà essere apposto il visto di conformità sul relativo DDT.

Gli ordini per le necessità del **gas elio** per i Laboratori saranno, di norma, inviati per PEC dai SAA delle AV **a cadenza trimestrale**, e indicheranno i quantitativi ed i relativi importi per il trimestre successivo (esempio: alla fine di marzo sarà inviato l'ordine per il trimestre aprile, maggio, giugno).

La consegna delle bombole contenute nell'ordinativo dovrà avvenire indicativamente **a cadenza settimanale** a seguito di email inviata dalla Aree vaste con l'indicazione dei fabbisogni. Per l'emissione della fattura relativa all'ordine trimestrale faranno fede i quantitativi indicati nel DDT.

L'accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.

Gli appalti attuativi saranno affidati all'operatore economico mediante ordini/contratto.

Gli ordini saranno trasmessi dalle strutture ordinanti (Area Vasta Costa, Area Vasta Centro e Area Vasta Sud), con CIG derivato.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Gli ordini/contratti attuativi saranno emessi con la cadenza indicata nel presente articolo e nel successivo.

Sono a carico dell'aggiudicatario e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti il trasporto e quant'altro connesso.

Mediante apposito protocollo che sarà predisposto tra l'aggiudicatario e i Responsabili dei Settori Laboratorio di Area Vasta, entro 20 giorni dalla stipula del contratto, saranno riportati gli orari definitivi concordati, nonché qualsiasi altro aspetto tecnico specifico relativo alle singole sedi interessate dal servizio.

I tempi per la consegna del gas elio: entro 3 (tre) giorni (sabato, domenica e festivi esclusi).

La frequenza di consegna dei gas, di norma, è la seguente:

Sedi Arpat	Frequenza di consegna dei gas dalla richiesta di fabbisogno
-------------------	--

Area Vasta Centro – Settore Laboratorio Sede di Firenze	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).
Area Vasta Costa – Settore Laboratorio Sede di Livorno	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).
Area Vasta Sud – Settore Laboratorio Sede di Siena	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).

In caso di consegna ritardata, o di consegna di prodotti difformi a quanto ordinato, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 10.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI APPALTI ATTUATIVI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I Responsabili dei Settore Amministrativi di Area Vasta sono individuati quali "**Responsabile unico del procedimento**" degli appalti attuativi.

ARPAT comunicherà il nominativo del Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART. 5 VERIFICHE E CONTROLLI

ARPAT potrà procedere ad effettuare verifiche di conformità a campione, nel corso della durata del rapporto contrattuale, a cura del Direttore dell'esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'aggiudicatario.

ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata massima di due anni, ma cesserà comunque la propria efficacia, anche prima della scadenza, all'esaurimento del suo valore massimo (**euro 198.000,00, oltre IVA**). La decorrenza presunta di decorrenza è il **1.7.2023**.

L'importo a base di appalto ammonta a euro 175.000,00, esclusa IVA, per la durata di due anni.

ART. 7 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Gli appalti attuativi di fornitura devono essere eseguiti presso le sedi delle seguenti strutture di ARPAT, previo appuntamento telefonico con i Referenti delle strutture che saranno successivamente comunicate all'aggiudicatario.

1. **Area Vasta Centro** – SETTORE LABORATORIO – sede di Firenze, Via Ponte alle Mosse n.

217 (accesso da Via Petrella n. 14 A) – 50144 Firenze

2. **Area Vasta Costa** – SETTORE LABORATORIO - sede di Livorno, Via Giovanni Marradi 114.
3. **Area Vasta sud** – SETTORE LABORATORIO – sede di Siena, Loc. Ruffolo – 53100 Siena

L'eventuale modifica o chiusura di sede nell'ambito del territorio regionale delle strutture destinate alla fornitura nel periodo di vigenza contrattuale **non comporta oneri aggiuntivi per ARPAT.**

ART. 8 VARIAZIONI CONTRATTUALI (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

8.1- Variazione quantitativa

I quantitativi indicati e il numero delle strutture ARPAT oggetto della fornitura potranno variare in più o in meno, in relazione all'effettivo bisogno di ARPAT ed alle proprie esigenze organizzative.

Tali quantità presunte sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dalle strutture ARPAT, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore o all'utilizzo di nuovi metodi di analisi o nuova strumentazione.

Ai sensi dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 le eventuali modifiche contrattuali sono previste come segue:

- 1) Art. 106, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 - revisione prezzi ISTAT – a partire dal secondo anno nella misura eccedente il 75% della variazione prezzi indicati dall'ISTAT, pertanto stimato in Euro **5.000,00**
- 2) Art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 – Variazione del prezzo del gas elio (documentabile): stima massima aumento di **euro 18.000,00**, oltre IVA (a partire dalla seconda annualità di durata);

Le revisioni prezzi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono alternative.

ART. 9 PREZZI

I corrispettivi spettanti per gli appalti attuativi saranno determinati sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (prezzo gas elio non superiore a euro 35,00/al metro cubo, esclusa IVA, per le quantità necessarie) e rimarranno fissi e invariabili per il primo anno di durata dell'accordo quadro.

A partire dal secondo anno di durata dell'accordo quadro, in considerazione della situazione di mercato mutevole del gas elio, su richiesta dell'aggiudicatario, i prezzi potranno eventualmente essere soggetti ad aggiornamento in aumento nei limiti del 20% dei prezzi inizialmente offerti, sulla base di presentazione di adeguata documentazione a comprova della variazione di mercato. In tal caso, è stata prevista la modifica ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, la richiesta di aggiornamento dei prezzi in aumento sia superiore al 20% del prezzo unitario offerto a metro cubo del gas elio, ARPAT si riserva di verificare la congruità sul mercato. In caso di valutazione di congruità si procederà ad applicare le nuove condizioni. Nel caso in cui il nuovo prezzo non venga ritenuto congruo, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 10 CONTROLLO DELLA FORNITURA E PENALITA'

La consegna dei prodotti dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto dei gas. Di norma, al ricevimento verrà effettuato un controllo tra la quantità e la tipologia di prodotto dichiarato, confrontando il Documento Di Trasporto con il prodotto consegnato.

Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal DEC (o da persona da questi delegata).

L'ARPAT si riserva la facoltà di far analizzare il prodotto presso i propri Laboratori o Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni

di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e/o dichiarate dall'aggiudicatario in sede di gara. L'aggiudicatario si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà l'aggiudicatario dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato con particolare riferimento alla purezza e composizione quali – quantitativa del gas tecnico.

Nel caso non fosse possibile verificare tutti i prodotti all'atto dell'arrivo, l'ARPAT avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè al momento dell'effettivo utilizzo, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio dell'aggiudicatario.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso la struttura di ARPAT, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. L'aggiudicatario si impegna a ritirare la merce non idonea entro e non oltre 15 giorni dall'invio della contestazione (inviata per PEC). In caso di mancato ritiro, ARPAT procederà con la relativa penale (vedi oltre articolo 10.2).

Le contestazioni formalizzate impediranno il pagamento del corrispettivo dovuto fino a completa definizione dello stesso.

Art. 10.1 CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di ARPAT provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento dei corrispettivi.

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 10.2 INADEMPIENZE NELLA CONSEGNA (Clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

Fattispecie di inadempienza:

- per ogni episodio di **ritardo nella consegna** nel termine contrattualmente previsto (**3 gg. lavorativi**), **ovvero in caso di fornitura non conforme** entro 3 gg dalla verifica di non conformità, per ogni fornitura non conforme, si applica una penale pari a euro **300,00**.

Qualora la consegna non venisse effettuata entro i successivi 3 gg lavorativi, si procederà con l'applicazione di un'ulteriore penale di euro 500,00.

Qualora l'inadempienza persista, ARPAT si riserva di individuare tramite interpello di mercato, un altro fornitore (con contestuale addebito del maggior costo all'aggiudicatario).

In ogni caso, qualora l'attività di ARPAT dovesse subire interruzioni per effetto dell'inadempimento,

resta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Nei casi sopra indicati, Il DEC invierà specifica contestazione per PEC all'aggiudicatario (e per conoscenza al RUP).

Gli importi delle penali saranno oggetto di specifica fatturazione da parte di ARPAT.. Resta salva la possibilità di incamerare la cauzione per gli importi dovuti a titolo di penale eccedenti il valore dei corrispettivi spettanti.

ART. 11 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario dovrà presentare, **prima della stipula dell'accordo quadro**, una Polizza assicurativa che preveda la copertura di tutti i rischi da Responsabilità Civile Terzi, RCT/RCO, derivanti dall'attività svolta dall'impresa e da suo personale dipendente, da consulenti e laboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, con massimale unico per sinistro pari ad **euro 5.000.000,00** per le attività oggetto del presente appalto.

In particolare l'aggiudicatario dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale polizze per la copertura assicurativa di seguito specificate:

- Garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai materiali ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio;
- Garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai Beni di Proprietà di ARPAT comunque coinvolti nelle attività oggetto del servizio di manutenzione;
- Garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- Garanzia di Responsabilità verso il personale dell'aggiudicatario relative in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo del proprio personale, malattie professionali ecc.

ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario assume l'obbligo affinché il proprio personale incaricato di effettuare le prestazioni oggetto del contratto, mantenga riservati, trattandoli come confidenziali, tutti i dati e le informazioni tecniche e/o amministrative di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del contratto.

Il personale che svolgerà le attività di trasporto bombole/pacchi e allacciamento, dovrà essere formato e informato sui rischi dell'attività e sulle corrette modalità di esecuzione.

ART. 13 CESSIONE O SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i **contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c) bis del D.Lgs. n. 50/2016.**

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Lo svincolo finale della cauzione definitiva avverrà a seguito del certificato di verifica di conformità finale.

ART.15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere posticipata e distinta per ciascuna Area Vasta di competenza (contenente il riepilogo dei quantitativi consegnati) e relativa a ciascun ordine. Ogni ordine di fornitura (corrispondente a un appalto attuativo) emesso da ciascuna struttura ordinante avrà un cig derivato dal cig padre dell'accordo quadro e nella fattura dovrà essere riportato il cig derivato indicato nell'ordine di fornitura.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica della regolarità della fornitura che sarà effettuata entro 30 gg. dal termine del trimestre di riferimento.

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e sarà corrisposto, a seguito di regolare fattura subordinatamente all'emissione di attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto delle singole Aree Vaste che effettueranno gli ordini/contratto e che quindi riceveranno i prodotti.

Ai sensi e nel rispetto del D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (**split payment**).

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Le fatture dovranno essere intestate a:

ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,

Via Porpora n° 22, 50144 Firenze- P.IVA 04686190481

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI**

Le fatture devono essere trasmesse tramite SDI e riportare il numero di CIG riferito a ciascun appalto attuativo, derivato dal cig relativo all'accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs 50/2016, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'ARPAT, sentito l'aggiudicatario.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ARPAT;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli ob-

blighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

- l'aggiudicatario **sospenda l'esecuzione del contratto** per motivi imputabili all'aggiudicatario medesimo;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- si verifichi la fattispecie di DURC Negativo per due volte consecutive;
- nel caso in cui si verifichino ritardi che abbiano determinato l'applicazione di una penale per ritardo superiore al 10% dell'importo dell'accordo quadro.

ARPAT procederà, **fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18**, inoltre alla **risoluzione di diritto** (clausola risolutiva espressa) dell'accordo quadro qualora si siano verificati almeno uno dei seguenti **inadempimenti** delle obbligazioni di cui al presente capitolato:

- **oltre 8 episodi di ritardo**, nella durata del contratto, (riferiti ad una singola struttura ordinante) superiori a 3 giorni sui tempi di consegna;
- consegna di prodotti non conformi oltre 4 volte (riferiti ad una singola struttura ordinante);
- qualora si verifichino, nell'arco di ciascun anno di durata della fornitura, almeno tre inadempienze formalmente contestate da qualunque struttura ordinante che abbiano portato ad interruzione nello svolgimento dell'attività analitica;
- qualsiasi inadempienza rispetto a quanto previsto dall'art. 20 del presente Capitolato;
- si richiamano le fattispecie evidenziate nell'art. 2 del presente CSA.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione contrattuale, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste, con conseguente addebito alla prima ditta dei danni provocati e dell'eventuale maggior onere derivante, oltre all'incameramento totale del deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare delle penali risultasse superiore all'1%¹ dell'importo dei singoli appalti attuativi, saranno applicate le Linee Guida n. 6 di ANAC, parte IV. Paragrafo 4.1 lett. c).

ART. 17 PERIODO DI PROVA (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

I primi sei mesi della durata di ciascun accordo quadro, ARPAT avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- oltre 2 episodi ritardo (riferiti ad una singola struttura ordinante) superiori a 3 giorni sui tempi di consegna;
- consegna di prodotti non conformi oltre 2 volte (riferiti ad una singola struttura ordinante);
- qualora si verifichino almeno due inadempienze formalmente contestate da qualunque struttura ordinante che abbiano portato ad interruzione nello svolgimento dell'attività

¹ I provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto.

analitica.

ART. 18 RECESSO (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto:

- qualora nei suoi servizi intervengano **trasformazioni di natura tecnico-organizzative** rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;
- **per motivi di interesse pubblico**, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. N. 135/2012 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di **intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.**

ART. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 20 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'aggiudicatario, **prima della stipula del contratto**, dovrà presentare la seguente documentazione:

- un **Organigramma** con particolare riferimento alla rete di distribuzione e assistenza tecnica; in tale documentazione dovranno essere indicate tutte le persone coinvolte nell'espletamento della fornitura, i loro recapiti telefonici e indirizzi e.mail;
- un **elenco del personale che effettuerà la fornitura** (consegna e allacciamento bombole) e relativa documentazione attestante l'erogazione della formazione e addestramento, nonché la certificazione della formazione e informazione degli operatori addetti connessi al presente capitolato e relativi alle specifiche attività da svolgere negli ambienti di lavoro di ARPAT al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ed evitare danni agli impianti di decompressione gas, alla strumentazione analitica che fa uso di tali gas e interruzioni nello svolgimento della attività di ARPAT.
Le suddette attività dovranno essere rese conformemente alle modalità di cui alle norme tecniche europee e nazionali pertinenti all'uso, trasporto e stoccaggio gas tecnici comprese UNI EN 1089-3 e Manuale Unichim 192-1.
- l'elenco dei mezzi che saranno utilizzati per il trasporto aventi i requisiti di idoneità previsti dalla normativa ADR.
- L'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga su quanto sopra indicato nel corso del rapporto contrattuale.

La fornitura di gas tecnici in bombole dovrà avvenire nel rispetto di tutto quanto stabilito dalla normativa specifica vigente, in particolare la **normativa ADR** che disciplina il trasporto di merci pericolose e come di seguito indicato:

- le bombole dovranno essere di costruzione e tipologia idonea al trasporto dei gas oggetto di fornitura e marcate secondo quanto disposto da ADR.
 - i documenti di trasporto dovranno essere compilati anche in ottemperanza alla parte 5.4 dell'ADR, edizione vigente.
 - il personale incaricato del trasporto e consegna dovrà essere in possesso di CFP Certificato di Formazione Professionale (patente ADR) in corso di validità, di tipologia idonea alla modalità di trasporto (ad es CFP Cisterna per trasporto di gas in autocisterna).
 - il personale incaricato del trasporto e della movimentazione dei gas tecnici (sia in bombole che in cisterna) dovrà essere in possesso della formazione specifica relativa all'ADR secondo le disposizioni delle parti 1.31.4-1.8 dell'ADR, edizione vigente.
 - l'azienda fornitrice dovrà essere in regola con le previsioni del DLgs. 35/2010 e della parte 1.8 dell'ADR, edizione vigente, per quanto riguarda la nomina del Consulente per la Sicurezza del trasporto delle merci pericolose.
- il personale che effettua trasporto ed installazione bombole dovrà avere avuto una adeguata formazione da documentare prima della stipula del contratto, nell'ambito della verifica tecnico – professionale ai sensi dell'art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007.**

ARPAT, nella persona del DEC o dell'assistente al DEC si riserva di effettuare verifiche a campione in riferimento all'idoneità del mezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti e il personale impiegato.

L'aggiudicatario dovrà comunicare le variazioni relative al personale adibito alle attività di trasporto e allacciamento delle bombole e le variazioni (revisioni) relative ai mezzi utilizzati.

Art. 21 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione

dei rischi da interferenze, (cosiddetto DUVRI), dal quale non risultano stimati costi per la sicurezza. L'aggiudicatario deve prendere contatti con ARPAT al fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

Casi di ATI e/o subappalto

Nell'ipotesi che l'aggiudicatario sia un' ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con l'ARPAT committente, per dare l'informazione al sub appaltatore dei rischi negli ambienti del committente e la produzione al committente di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti concernente il subappaltatore, seguirà, prima dell'inizio del servizio subappaltato, l'aggiornamento del DUVRI.

ART. 22 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'Aggiudicatario.

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Dovranno essere rimborsate entro 60 gg. dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione del bando di gara (articolo 5, D.M. 2 dicembre 2016); il rimborso sarà della spesa sarà proporzionalmente ripartito in base al valore dell'accordo quadro.

ART. 23 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arp.at.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2023-2024 di cui al Decreto del Direttore generale n. 69/2022;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 105/2022.
- Patto di integrità approvato con Decreto D.G. n. 147/2022

ART. 24 - FORO COMPETENTE (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Ente appaltante e ARPAT l'aggiudicatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio al C, alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Allegato "A"

GAS ELIO

Descrizione	Purezza % minima	Contenitore e taglio	Proprietà Arpat	UdM
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombola da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³
Elio 5.0 in pacchi bombole	99,999	Pacchi da 16 Bombole da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombole da 10 L	NO	m ³

Avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi alla fornitura di gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di due anni

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a..... nato/a
il..... in qualità di della società/ditta
individuale..... con sede legale in.....
via Codice fiscale Partita
IVA.....

in possesso dei requisiti previsti nell'avviso

manifesta

l'interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, tramite lettera di invito sulla piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>) - (categoria merceologica seguente "elio" cpv 24111300-8).

Data:.....

Legale Rappresentante /Titolare
(Firma digitale)

SCHEMA DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA – ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI ATTUATIVI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS ELIO PER LE STRUTTURE LABORATORISTICHE DI ARPAT -

Descrizione	Purezza % minima	Contenitore e taglio	Proprietà Arpat	UdM	Fabbisogno biennale presunto in m ³	Prezzo unitario in euro a base di appalto (IVA esclusa)	Prezzo unitario in euro offerto (IVA esclusa)	Prezzo totale biennale in euro (Iva esclusa)
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombola da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³	120	€ 35,00		€ 0,00
Elio 5.0 in pacchi bombole	99,999	Pacchi da 16 Bombole da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³	4.865	€ 35,00		€ 0,00
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombole da 10 L	NO	m ³	15	€ 35,00		€ 0,00
							TOTALE	€ 0,00

DV.13.01.02/

AVVISO PUBBLICO ex art 29 del D.Lgs 50/2016

INDAGINE DI MERCATO

per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi alla fornitura di gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di due anni.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

ARPAT, in esecuzione del Decreto del Direttore Amministrativo n.del, immediatamente esecutivo, intende procedere alla individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, per la conclusione dell'accordo quadro in oggetto, alle condizioni di cui al capitolato speciale di appalto allegato al presente avviso.

La procedura negoziata sarà svolta in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma telematica start (<https://start.toscana.it>).

2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 la suddivisione in lotti, non si ritiene sostenibile sotto il profilo economico, in quanto la fornitura ha ad oggetto una sola tipologia di prodotto; anche la suddivisione in lotti territoriali della fornitura non si ritiene funzionale sotto il profilo organizzativo, in quanto non garantirebbe omogeneità della prestazione dal punto di vista gestionale.

3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è di due anni decorrenti dal 1.7.2023 e cesserà i propri effetti giuridici alla scadenza o nel caso di esaurimento del valore previsto (euro 198.000,00, esclusa IVA), prima della scadenza.

4. VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell'accordo quadro è di euro 198.000,00, oltre IVA di cui:

Pagina 1 di 3

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it

per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),
per informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it - per info sul trattamento dati www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

- euro 175.000,00 a base di appalto (pari a 5000 metri cubi – importo a base di appalto euro 35,00 al metro cubo, esclusa IVA);
- revisione prezzi ISTAT per massimo euro 5.000,00;
- revisione prezzi straordinaria dovuta a eventi imprevedibili euro 18.000,00).

Gli oneri di sicurezza sono pari a zero.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro sarà aggiudicato con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A tutti gli operatori che avranno manifestato interesse sarà inviata la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>); la categoria merceologica di riferimento per l'appalto in oggetto è la seguente "cpv "elio" 24111300-8"

Le modalità di iscrizione alla piattaforma telematica START sono reperibili all'indirizzo <https://start.toscana.it> – iscrizione all'indirizzario.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

7.1 requisiti di ordine generale

assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché delle cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni in relazione alla normativa vigente in materia.

7.2 requisiti di idoneità professionale

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ovvero ad altro registro o albo richiesto per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di affidamento.

7.3 Requisiti di capacità tecnico professionale

Aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio, almeno una fornitura di gas tecnici per un importo di almeno euro 50.000,00, esclusa IVA. Per ultimo triennio si intende il periodo antecedente la data di scadenza del bando. La fornitura può essere stata resa a uno o più committenti pubblici o privati e gli importi possono essere cumulati.

8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati a seguito della pubblicazione del presente avviso, unitamente agli allegati, sul profilo committente di ARPAT (che rimanda al SITAT regionale) al seguente indirizzo:

[http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/avvisi-autosearch.xml?
CF=04686190481&DataDal=01/01/2017](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/avvisi-autosearch.xml?CF=04686190481&DataDal=01/01/2017)

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno inviare la manifestazione di interesse firmata digitalmente (mediante utilizzo del fac-simile allegato) sulla piattaforma telematica START al seguente indirizzo (<https://start.toscana.it> - "*indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, finalizzata all'affidamento di "un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi alla fornitura di gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di due anni"*"), entro e non oltre il **... 2023 alle ore 13:00.**

Considerata la necessità di accelerare il procedimento di affidamento, **il termine è perentorio e le manifestazioni di interesse ricevute dopo tale data saranno considerate irricevibili.**

Tutti gli operatori economici che avranno manifestato l'interesse saranno invitati alla procedura negoziata, anche se in numero inferiore a cinque.

Qualora all'avviso risponda un solo operatore economico, tale circostanza sarà interpretata come assenza di concorrenza e quindi ARPAT potrà provvedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Dopo la scadenza del termine per la manifestazione di interesse, ARPAT invierà agli operatori economici interessati una lettera di invito, tramite la piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>), unitamente alla documentazione di gara. Per ricevere l'invito a partecipare alla procedura, gli operatori dovranno essere iscritti alla piattaforma START. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate utilizzando il modello allegato.

La documentazione di gara sarà allegata alla lettera di invito che sarà pubblicata sulla piattaforma telematica START.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il "Responsabile Unico del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è la Responsabile del Settore Provveditorato, D.ssa Daniela Masini.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Agenzia all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi e non precostituisce alcun diritto o interesse legittimo in capo ai soggetti coinvolti.

Firenze,

La Responsabile del Settore Provveditorato

Struttura stabile di supporto ai RUP

ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dott.ssa Daniela Masini

allegato:

- Capitolato speciale di appalto e allegato A
- modello di manifestazione di interesse

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 (CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI ATTUATIVI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS ELIO PER LE STRUTTURE LABORATORISTICHE DI ARPAT , PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI.

CIG.(ACCORDO QUADRO)...

INDICE

DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEGLI APPALTI ATTUATIVI BASATI SUGLI ACCORDI QUADRO

ART. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI APPALTI ATTUATIVI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 5 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 6 - DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO

ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

ART. 8 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

ART. 9 - PREZZI

ART. 10 - CONTROLLO DELLE FORNITURE E PENALITA'

ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 13 - CESSIONE O SUBAPPALTO

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 17 - PERIODO DI PROVA

ART. 18 - RECESSO

Art. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 20 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 21 - DUVRI

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

ART. 23 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

ART. 24 - FORO COMPETENTE

ART. 25 - NORME DI RINVIO

DEFINIZIONI:

RUP (Responsabile Unico del procedimento)

DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto)

SAA (Struttura Amministrativa di Ara Vasta)

AV (Aree Vaste)

ART. 1 OGGETTO E IMPORTO

Il presente Capitolato speciale disciplina l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da concludersi con un solo operatore economico, per l'affidamento mediante successivi appalti attuativi della fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata massima di due anni.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell'accordo quadro (comprensivo delle modifiche contrattuali) ammonta a **€ 198.000,00**, IVA esclusa (costi della sicurezza da DU-VRI zero euro).

L'accordo quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura oggetto mediante appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata dello stesso e comunque fino all'esaurimento del valore massimo previsto.

Con la stipula dell'accordo quadro, gli operatori economici individuati si impegnano a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di importo contrattuale, pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI ATTUATIVI

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la fornitura dei prodotti **aventi i requisiti tecnici indicati nell'allegato "A" al presente CSA** assicurando la puntuale consegna dei medesimi.

Nel sopra citato allegato sono altresì riportate le misure di capacità dei contenitori del gas.

La fornitura è comprensiva dei seguenti ulteriori servizi accessori con onere a carico dell'aggiudicatario:

- trasporto e consegna del gas in contenitori idonei e conformi alla normativa vigente;
- allacciamento del medesimo alle rampe da eseguire a regola d'arte (compresi cambio garanzia, verifica fughe e controllo rampe e serpentine di collegamento ed eventuale loro sostituzione in caso di anomalie di funzionamento, eventuale fornitura di appositi riduttori conformi alla UNI 4409);
- ritiro dei vuoti.

Il contenitore di gas si intende fornito dall'aggiudicatario a titolo di comodato d'uso gratuito.

Il gas dovrà essere fornito in bombole aventi l'ogiva del colore distintivo del gas, la punzonatura e la stampigliatura prevista dalla vigente normativa.

E' obbligo dell'aggiudicatario provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un congruo numero di serpentine al fine di ridurre il rischio di incompleto utilizzo del gas e interruzione dell'erogazione.

Tutte le attività pertinenti all'uso, trasporto e stoccaggio gas tecnici dovranno essere rese conformi alle modalità di cui alle norme tecniche europee e nazionali comprese la UNI EN 1089-3 e il Manuale Unichim 192-1.

Il gas elio dovrà essere corredato al momento della consegna dalla scheda di sicurezza.

I direttori dell'esecuzione del contratto o i loro assistenti, ove nominati, procederanno a verificare ciascun intervento di consegna e allacciamento delle bombole o pacchi di gas alle rampe e a verificare il buon fine delle operazioni di sostituzione ed allacciamento delle bombole/pacchi, attestando che i medesimi vengano lasciati in erogazione o comunque pronti per l'uso.

Ogni eventuale anomalia sarà riportata per iscritto e sottoscritta dal DEC o suo assistente.

Il Direttore dell'esecuzione **attesterà la conformità della fornitura**. Solo quando sia stata effettuata tale verifica di regolarità potrà essere apposto il visto di conformità sul relativo DDT.

Gli ordini per le necessità del **gas elio** per i Laboratori saranno, di norma, inviati per PEC dai SAA delle AV **a cadenza trimestrale**, e indicheranno i quantitativi ed i relativi importi per il trimestre successivo (esempio: alla fine di marzo sarà inviato l'ordine per il trimestre aprile, maggio, giugno).

La consegna delle bombole contenute nell'ordinativo dovrà avvenire indicativamente **a cadenza settimanale** a seguito di email inviata dalla Aree vaste con l'indicazione dei fabbisogni. Per l'emissione della fattura relativa all'ordine trimestrale faranno fede i quantitativi indicati nel DDT.

L'accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.

Gli appalti attuativi saranno affidati all'operatore economico mediante ordini/contratto.

Gli ordini saranno trasmessi dalle strutture ordinanti (Area Vasta Costa, Area Vasta Centro e Area Vasta Sud), con CIG derivato.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Gli ordini/contratti attuativi saranno emessi con la cadenza indicata nel presente articolo e nel successivo.

Sono a carico dell'aggiudicatario e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti il trasporto e quant'altro connesso.

Mediante apposito protocollo che sarà predisposto tra l'aggiudicatario e i Responsabili dei Settori Laboratorio di Area Vasta, entro 20 giorni dalla stipula del contratto, saranno riportati gli orari definitivi concordati, nonché qualsiasi altro aspetto tecnico specifico relativo alle singole sedi interessate dal servizio.

I tempi per la consegna del gas elio: entro 3 (tre) giorni (sabato, domenica e festivi esclusi).

La frequenza di consegna dei gas, di norma, è la seguente:

Sedi Arpat	Frequenza di consegna dei gas dalla richiesta di fabbisogno
-------------------	--

Area Vasta Centro – Settore Laboratorio Sede di Firenze	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).
Area Vasta Costa – Settore Laboratorio Sede di Livorno	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).
Area Vasta Sud – Settore Laboratorio Sede di Siena	A seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).

In caso di consegna ritardata, o di consegna di prodotti difformi a quanto ordinato, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 10.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI APPALTI ATTUATIVI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I Responsabili dei Settore Amministrativi di Area Vasta sono individuati quali "**Responsabile unico del procedimento**" degli appalti attuativi.

ARPAT comunicherà il nominativo del Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART. 5 VERIFICHE E CONTROLLI

ARPAT potrà procedere ad effettuare verifiche di conformità a campione, nel corso della durata del rapporto contrattuale, a cura del Direttore dell'esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'aggiudicatario.

ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata massima di due anni, ma cesserà comunque la propria efficacia, anche prima della scadenza, all'esaurimento del suo valore massimo (**euro 198.000,00, oltre IVA**). La decorrenza presunta di decorrenza è il **1.7.2023**.

L'importo a base di appalto ammonta a euro 175.000,00, esclusa IVA, per la durata di due anni.

ART. 7 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Gli appalti attuativi di fornitura devono essere eseguiti presso le sedi delle seguenti strutture di ARPAT, previo appuntamento telefonico con i Referenti delle strutture che saranno successivamente comunicate all'aggiudicatario.

1. **Area Vasta Centro** – SETTORE LABORATORIO – sede di Firenze, Via Ponte alle Mosse n.

217 (accesso da Via Petrella n. 14 A) – 50144 Firenze

2. **Area Vasta Costa** – SETTORE LABORATORIO - sede di Livorno, Via Giovanni Marradi 114.
3. **Area Vasta sud** – SETTORE LABORATORIO – sede di Siena, Loc. Ruffolo – 53100 Siena

L'eventuale modifica o chiusura di sede nell'ambito del territorio regionale delle strutture destinate alla fornitura nel periodo di vigenza contrattuale **non comporta oneri aggiuntivi per ARPAT.**

ART. 8 VARIAZIONI CONTRATTUALI (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

8.1- Variazione quantitativa

I quantitativi indicati e il numero delle strutture ARPAT oggetto della fornitura potranno variare in più o in meno, in relazione all'effettivo bisogno di ARPAT ed alle proprie esigenze organizzative.

Tali quantità presunte sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dalle strutture ARPAT, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore o all'utilizzo di nuovi metodi di analisi o nuova strumentazione.

Ai sensi dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 le eventuali modifiche contrattuali sono previste come segue:

- 1) Art. 106, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 - revisione prezzi ISTAT – a partire dal secondo anno nella misura eccedente il 75% della variazione prezzi indicati dall'ISTAT, pertanto stimato in Euro **5.000,00**
- 2) Art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 – Variazione del prezzo del gas elio (documentabile): stima massima aumento di **euro 18.000,00**, oltre IVA (a partire dalla seconda annualità di durata);

Le revisioni prezzi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono alternative.

ART. 9 PREZZI

I corrispettivi spettanti per gli appalti attuativi saranno determinati sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (prezzo gas elio non superiore a euro 35,00/al metro cubo, esclusa IVA, per le quantità necessarie) e rimarranno fissi e invariabili per il primo anno di durata dell'accordo quadro.

A partire dal secondo anno di durata dell'accordo quadro, in considerazione della situazione di mercato mutevole del gas elio, su richiesta dell'aggiudicatario, i prezzi potranno eventualmente essere soggetti ad aggiornamento in aumento nei limiti del 20% dei prezzi inizialmente offerti, sulla base di presentazione di adeguata documentazione a comprova della variazione di mercato. In tal caso, è stata prevista la modifica ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, la richiesta di aggiornamento dei prezzi in aumento sia superiore al 20% del prezzo unitario offerto a metro cubo del gas elio, ARPAT si riserva di verificare la congruità sul mercato. In caso di valutazione di congruità si procederà ad applicare le nuove condizioni. Nel caso in cui il nuovo prezzo non venga ritenuto congruo, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 10 CONTROLLO DELLA FORNITURA E PENALITA'

La consegna dei prodotti dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto dei gas. Di norma, al ricevimento verrà effettuato un controllo tra la quantità e la tipologia di prodotto dichiarato, confrontando il Documento Di Trasporto con il prodotto consegnato.

Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal DEC (o da persona da questi delegata).

L'ARPAT si riserva la facoltà di far analizzare il prodotto presso i propri Laboratori o Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni

di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e/o dichiarate dall'aggiudicatario in sede di gara. L'aggiudicatario si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà l'aggiudicatario dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato con particolare riferimento alla purezza e composizione quali – quantitativa del gas tecnico.

Nel caso non fosse possibile verificare tutti i prodotti all'atto dell'arrivo, l'ARPAT avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè al momento dell'effettivo utilizzo, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio dell'aggiudicatario.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso la struttura di ARPAT, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. L'aggiudicatario si impegna a ritirare la merce non idonea entro e non oltre 15 giorni dall'invio della contestazione (inviata per PEC). In caso di mancato ritiro, ARPAT procederà con la relativa penale (vedi oltre articolo 10.2).

Le contestazioni formalizzate impediranno il pagamento del corrispettivo dovuto fino a completa definizione dello stesso.

Art. 10.1 CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di ARPAT provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento dei corrispettivi.

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 10.2 INADEMPIENZE NELLA CONSEGNA (Clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

Fattispecie di inadempienza:

- per ogni episodio di **ritardo nella consegna** nel termine contrattualmente previsto (**3 gg. lavorativi**), **ovvero in caso di fornitura non conforme** entro 3 gg dalla verifica di non conformità, per ogni fornitura non conforme, si applica una penale pari a euro **300,00**.

Qualora la consegna non venisse effettuata entro i successivi 3 gg lavorativi, si procederà con l'applicazione di un'ulteriore penale di euro 500,00.

Qualora l'inadempienza persista, ARPAT si riserva di individuare tramite interpello di mercato, un altro fornitore (con contestuale addebito del maggior costo all'aggiudicatario).

In ogni caso, qualora l'attività di ARPAT dovesse subire interruzioni per effetto dell'inadempimento,

resta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Nei casi sopra indicati, Il DEC invierà specifica contestazione per PEC all'aggiudicatario (e per conoscenza al RUP).

Gli importi delle penali saranno oggetto di specifica fatturazione da parte di ARPAT.. Resta salva la possibilità di incamerare la cauzione per gli importi dovuti a titolo di penale eccedenti il valore dei corrispettivi spettanti.

ART. 11 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario dovrà presentare, **prima della stipula dell'accordo quadro**, una Polizza assicurativa che preveda la copertura di tutti i rischi da Responsabilità Civile Terzi, RCT/RCO, derivanti dall'attività svolta dall'impresa e da suo personale dipendente, da consulenti e laboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, con massimale unico per sinistro pari ad **euro 5.000.000,00** per le attività oggetto del presente appalto.

In particolare l'aggiudicatario dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale polizze per la copertura assicurativa di seguito specificate:

- Garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai materiali ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio;
- Garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai Beni di Proprietà di ARPAT comunque coinvolti nelle attività oggetto del servizio di manutenzione;
- Garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- Garanzia di Responsabilità verso il personale dell'aggiudicatario relative in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo del proprio personale, malattie professionali ecc.

ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario assume l'obbligo affinché il proprio personale incaricato di effettuare le prestazioni oggetto del contratto, mantenga riservati, trattandoli come confidenziali, tutti i dati e le informazioni tecniche e/o amministrative di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del contratto.

Il personale che svolgerà le attività di trasporto bombole/pacchi e allacciamento, dovrà essere formato e informato sui rischi dell'attività e sulle corrette modalità di esecuzione.

ART. 13 CESSIONE O SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i **contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c) bis del D.Lgs. n. 50/2016.**

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Lo svincolo finale della cauzione definitiva avverrà a seguito del certificato di verifica di conformità finale.

ART.15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere posticipata e distinta per ciascuna Area Vasta di competenza (contenente il riepilogo dei quantitativi consegnati) e relativa a ciascun ordine. Ogni ordine di fornitura (corrispondente a un appalto attuativo) emesso da ciascuna struttura ordinante avrà un cig derivato dal cig padre dell'accordo quadro e nella fattura dovrà essere riportato il cig derivato indicato nell'ordine di fornitura.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica della regolarità della fornitura che sarà effettuata entro 30 gg. dal termine del trimestre di riferimento.

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e sarà corrisposto, a seguito di regolare fattura subordinatamente all'emissione di attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto delle singole Aree Vaste che effettueranno gli ordini/contratto e che quindi riceveranno i prodotti.

Ai sensi e nel rispetto del D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (**split payment**).

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Le fatture dovranno essere intestate a:

ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,

Via Porpora n° 22, 50144 Firenze- P.IVA 04686190481

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI**

Le fatture devono essere trasmesse tramite SDI e riportare il numero di CIG riferito a ciascun appalto attuativo, derivato dal cig relativo all'accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs 50/2016, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'ARPAT, sentito l'aggiudicatario.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ARPAT;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli ob-

blighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

- l'aggiudicatario **sospenda l'esecuzione del contratto** per motivi imputabili all'aggiudicatario medesimo;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- si verifichi la fattispecie di DURC Negativo per due volte consecutive;
- nel caso in cui si verificano ritardi che abbiano determinato l'applicazione di una penale per ritardo superiore al 10% dell'importo dell'accordo quadro.

ARPAT procederà, **fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18**, inoltre alla **risoluzione di diritto** (clausola risolutiva espressa) dell'accordo quadro qualora si siano verificati almeno uno dei seguenti **inadempimenti** delle obbligazioni di cui al presente capitolato:

- **oltre 8 episodi di ritardo**, nella durata del contratto, (riferiti ad una singola struttura ordinante) superiori a 3 giorni sui tempi di consegna;
- consegna di prodotti non conformi oltre 4 volte (riferiti ad una singola struttura ordinante);
- qualora si verificano, nell'arco di ciascun anno di durata della fornitura, **almeno tre inadempienze formalmente contestate** da qualunque struttura ordinante che abbiano portato ad interruzione nello svolgimento dell'attività analitica;
- qualsiasi inadempienza rispetto a quanto previsto dall'art. 20 del presente Capitolato;
- si richiamano le fattispecie evidenziate nell'art. 2 del presente CSA.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione contrattuale, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste, con conseguente addebito alla prima ditta dei danni provocati e dell'eventuale maggior onere derivante, oltre all'incameramento totale del deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare delle penali risultasse superiore all'1%¹ dell'importo dei singoli appalti attuativi, saranno applicate le Linee Guida n. 6 di ANAC, parte IV. Paragrafo 4.1 lett. c).

ART. 17 PERIODO DI PROVA (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

I primi sei mesi della durata di ciascun accordo quadro, ARPAT avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- oltre 2 episodi ritardo (riferiti ad una singola struttura ordinante) superiori a 3 giorni sui tempi di consegna;
- consegna di prodotti non conformi oltre 2 volte (riferiti ad una singola struttura ordinante);
- qualora si verificano **almeno due inadempienze formalmente contestate** da qualunque struttura ordinante che abbiano portato ad interruzione nello svolgimento dell'attività

¹ I provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto.

analitica.

ART. 18 RECESSO (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto:

- qualora nei suoi servizi intervengano **trasformazioni di natura tecnico-organizzative** rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;
- **per motivi di interesse pubblico**, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. N. 135/2012 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di **intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.**

ART. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 20 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'aggiudicatario, **prima della stipula del contratto**, dovrà presentare la seguente documentazione:

- un **Organigramma** con particolare riferimento alla rete di distribuzione e assistenza tecnica; in tale documentazione dovranno essere indicate tutte le persone coinvolte nell'espletamento della fornitura, i loro recapiti telefonici e indirizzi e.mail;
- un **elenco del personale che effettuerà la fornitura** (consegna e allacciamento bombole) e relativa documentazione attestante l'erogazione della formazione e addestramento, nonché la certificazione della formazione e informazione degli operatori addetti connessi al presente capitolato e relativi alle specifiche attività da svolgere negli ambienti di lavoro di ARPAT al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ed evitare danni agli impianti di decompressione gas, alla strumentazione analitica che fa uso di tali gas e interruzioni nello svolgimento della attività di ARPAT.
Le suddette attività dovranno essere rese conformemente alle modalità di cui alle norme tecniche europee e nazionali pertinenti all'uso, trasporto e stoccaggio gas tecnici comprese UNI EN 1089-3 e Manuale Unichim 192-1.
- l'elenco dei mezzi che saranno utilizzati per il trasporto aventi i requisiti di idoneità previsti dalla normativa ADR.
- L'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga su quanto sopra indicato nel corso del rapporto contrattuale.

La fornitura di gas tecnici in bombole dovrà avvenire nel rispetto di tutto quanto stabilito dalla normativa specifica vigente, in particolare la **normativa ADR** che disciplina il trasporto di merci pericolose e come di seguito indicato:

- le bombole dovranno essere di costruzione e tipologia idonea al trasporto dei gas oggetto di fornitura e marcate secondo quanto disposto da ADR.
 - i documenti di trasporto dovranno essere compilati anche in ottemperanza alla parte 5.4 dell'ADR, edizione vigente.
 - il personale incaricato del trasporto e consegna dovrà essere in possesso di CFP Certificato di Formazione Professionale (patente ADR) in corso di validità, di tipologia idonea alla modalità di trasporto (ad es CFP Cisterna per trasporto di gas in autocisterna).
 - il personale incaricato del trasporto e della movimentazione dei gas tecnici (sia in bombole che in cisterna) dovrà essere in possesso della formazione specifica relativa all'ADR secondo le disposizioni delle parti 1.31.4-1.8 dell'ADR, edizione vigente.
 - l'azienda fornitrice dovrà essere in regola con le previsioni del DLgs. 35/2010 e della parte 1.8 dell'ADR, edizione vigente, per quanto riguarda la nomina del Consulente per la Sicurezza del trasporto delle merci pericolose.
- il personale che effettua trasporto ed installazione bombole dovrà avere avuto una adeguata formazione da documentare prima della stipula del contratto, nell'ambito della verifica tecnico – professionale ai sensi dell'art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007.**

ARPAT, nella persona del DEC o dell'assistente al DEC si riserva di effettuare verifiche a campione in riferimento all'idoneità del mezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti e il personale impiegato.

L'aggiudicatario dovrà comunicare le variazioni relative al personale adibito alle attività di trasporto e allacciamento delle bombole e le variazioni (revisioni) relative ai mezzi utilizzati.

Art. 21 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione

dei rischi da interferenze, (cosiddetto DUVRI), dal quale non risultano stimati costi per la sicurezza. L'aggiudicatario deve prendere contatti con ARPAT al fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

Casi di ATI e/o subappalto

Nell'ipotesi che l'aggiudicatario sia un' ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con l'ARPAT committente, per dare l'informazione al sub appaltatore dei rischi negli ambienti del committente e la produzione al committente di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti concernente il subappaltatore, seguirà, prima dell'inizio del servizio subappaltato, l'aggiornamento del DUVRI.

ART. 22 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'Aggiudicatario.

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Dovranno essere rimborsate entro 60 gg. dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione del bando di gara (articolo 5, D.M. 2 dicembre 2016); il rimborso sarà della spesa sarà proporzionalmente ripartito in base al valore dell'accordo quadro.

ART. 23 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arp.at.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2023-2024 di cui al Decreto del Direttore generale n. 69/2022;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 105/2022.
- Patto di integrità approvato con Decreto D.G. n. 147/2022

ART. 24 - FORO COMPETENTE (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Ente appaltante e ARPAT l'aggiudicatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio al C, alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Allegato "A"

GAS ELIO

Descrizione	Purezza % minima	Contenitore e taglio	Proprietà Arpat	UdM
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombola da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³
Elio 5.0 in pacchi bombole	99,999	Pacchi da 16 Bombole da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombole da 10 L	NO	m ³

Avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonché dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi alla fornitura di gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di due anni

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a..... nato/a
il..... in qualità di della società/ditta
individuale..... con sede legale in.....
via Codice fiscale Partita
IVA.....

in possesso dei requisiti previsti nell'avviso

manifesta

l'interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, tramite lettera di invito sulla piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>) - (categoria merceologica seguente "elio" cpv 24111300-8).

Data:.....

Legale Rappresentante /Titolare
(Firma digitale)